



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA *Provincia di Pavia*

Regolamento servizio trasporto alunni

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n.15 del 30/10/2013

ART.1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico, dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica, rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado di Candia Lomellina.

Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni.

Il servizio di trasporto è rivolto agli abitanti della frazione del Comune di Candia Lomellina e dei Comuni che frequentano le scuole, di cui sopra, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni.

Il servizio non può essere erogato qualora la famiglia residente nei Comuni di Candia Lomellina o limitrofi iscriva il figlio ad un plesso scolastico diverso.

Il servizio è attivato fin dal primo giorno di scuola.

ART.2 - Organizzazione e modalità del servizio

Il servizio (percorsi, orari e fermate) viene organizzato annualmente, in base al numero degli utenti e in funzione della dislocazione sul territorio degli stessi. L'Amministrazione Comunale si impegna a soddisfare nella misura massima la domanda di erogazione del servizio, rapportando le risorse umane, finanziarie e strumentali da impegnare nel servizio al costo complessivamente sostenibile.

Il servizio si effettua nei giorni del calendario scolastico definito annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione e dagli Organismi Scolastici. I trasporti si effettuano solo durante gli orari principali: il mattino (inizio lezioni), a fine mattinata, e il pomeriggio (fine lezioni).

Gli orari di passaggio degli scuolabus alle fermate, dipendono dagli orari fissati per l'inizio e la fine delle lezioni e dal numero delle fermate effettuate.

Gli itinerari verranno articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private e strade sterrate onde evitare situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.

ART.3 - Servizi diversi dal trasporto scolastico

Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico e, compatibilmente con la disponibilità del Comune, lo scuolabus comunale potrà essere utilizzato, anche per i seguenti servizi:

- visite di istruzione, uscite didattiche;
- realizzazione di iniziative organizzate dalle scuole, volte a qualificare l'attività scolastica e ad integrare l'offerta formativa, per le quali si rende necessario il trasporto;
- attività sportive o ricreative organizzate dalla scuola.

Per ogni uscita didattica è previsto l'utilizzo di un solo scuolabus. La possibilità dell'utilizzo contemporaneo di due scuolabus è ammessa eccezionalmente e in circostanze che effettivamente richiedano tale disponibilità di mezzi; in ogni caso le circostanze saranno di volta in volta valutate dal Responsabile Comunale.

Tutte le uscite dovranno essere concordate con congruo preavviso con il Responsabile del servizio interessato.

I suddetti servizi possono essere soggetti a contribuzione da parte degli utenti le cui tariffe sono determinate dalla Giunta comunale.

Durante le attività extrascolastiche (Centri Estivi), lo scuolabus comunale sarà messo a disposizione, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, per le uscite/gite programmate all'interno delle attività.

ART.4 - Variazioni dei tempi di percorrenza e sospensione del servizio

I tempi di percorrenza previsti potranno subire variazioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non potranno dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione erogatrice del servizio.

Il servizio potrà essere sospeso:

- qualora il percorso risulti pericoloso a causa della neve o del ghiaccio;
- in caso di variazione dell'inizio e/o fine dell'orario di lezione per scioperi o assemblee sindacali;
- in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessive del piano dei trasporti, se non preventivamente comunicati e concordati con il Servizio competente;
- in caso di avaria dei mezzi o per indisponibilità degli autisti.

ART.5 - Utenti del Servizio

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli utenti di cui all'art.1 e secondo le modalità di cui all'art.2.

Il servizio viene erogato, inoltre, per gli alunni iscritti alle scuole di Candia Lomellina e non residenti nei Comuni convenzionati, su domanda del genitore o da chi ne eserciti la patria potestà da inoltrare alla Amministrazione Comunale;

Quest'ultima valuterà le suddette istanze e potrà richiedere un contributo.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno, degli esercenti la patria potestà nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori all'accompagnamento e al ritiro del bambino.

La presentazione della domanda comporta l'integrale accettazione del presente regolamento.

Non possono usufruire del servizio coloro che abitano nel centro abitato (esclusi i residenti di Via Mazzini dal civico 60 fino al Comune di Cozzo); eventuali richieste di deroga, per esigenze particolari, dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale e valutate da quest'ultima.

ART.6 - Condizioni d'uso

Gli utenti che usufruiscono del servizio devono:

- trovarsi pronti al momento di prelievo senza richiedere attese;
- prendere rapidamente posto;
- posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
- non affacciarsi dal finestrino;
- non alzare il tono della voce e comunque mantenere un contegno corretto e rispettoso, non disturbare l'autista, né muoversi dal proprio posto fino a che lo scuolabus non è fermo;
- attenersi strettamente a comportamenti che garantiscano la sicurezza del trasporto;
- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;
- non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto.

Qualora un passeggero tenga un comportamento scorretto e irrispettoso, verrà richiamato dall'autista o dall'accompagnatore.

Gli utenti sono inoltre tenuti a rifondere eventuali danni prodotti al mezzo, quando siano accertati con rapporto del conducente o di accompagnatori designati dall'Amministrazione Comunale.

Il pagamento dell'importo sarà preceduto da regolare contestazione del danno arrecato. I genitori, nei cinque giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potranno presentare le proprie controdeduzioni sulle quali deciderà la Giunta Comunale.

Gli autisti e gli accompagnatori non si assumono la responsabilità su eventuali oggetti dimenticati sullo scuolabus.

ART.7- Controllo e sospensione dal servizio

Titolare del controllo della modalità di utilizzo dello scuolabus è il conducente o l'accompagnatore al quale l'Amministrazione Comunale ha affidato l'automezzo ed al quale è demandato il compito di assicurare che il mezzo sia idoneo allo svolgimento del servizio nelle migliori condizioni di sicurezza.

In base al rapporto dettagliato del conducente o dell'accompagnatore, l'Amministrazione Comunale potrà disporre i seguenti provvedimenti nei confronti degli utenti che con il loro comportamento pregiudichino la sicurezza del trasporto:

Ammonizione verbale o scritta;

La sospensione temporale dal servizio,

La durata della sospensione è rapportata alla gravità del comportamento posto in essere dall'utente.

ART.8 – Accompagnatori

L'Amministrazione Comunale garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus nei confronti dei bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia.

L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;

cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati (che li attendono alla fermata);

sorveglia i bambini durante il percorso.

Le famiglie dovranno provvedere affinché i bambini possano essere accompagnati e prelevati da un componente della famiglia con almeno 16 anni o altra persona adulta incaricata all'arrivo dello scuolabus nel luogo e nell'orario indicato (così come stabilito all'art. 6 del presente regolamento).

Le Autorità Scolastiche, per un corretto svolgimento del servizio, devono segnalare al competente servizio comunale, anche tramite l'accompagnatore, gli alunni all'uscita scolastica che usufruiranno dello scuolabus.

ART.9 - Responsabilità del conducente e delle famiglie

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus – casa non potrà costituire onere a suo carico o a carico dell'Amministrazione Comunale.

I genitori degli alunni o i propri delegati, come prescritto nell'articolo 6 , si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio.

L'OBBLIGO DI ESSERE PRESENTE ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS E' CONDIZIONE INDISPENSABILE PER ACCEDERE AL SERVIZIO.

La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità.

Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado, ovvero le classi 4^a e 5^a della scuola primaria, la famiglia può autorizzare a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino.

Nei casi in cui il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro dell'utente, l'alunno non verrà fatto scendere dall'automezzo ed al termine del giro verrà preso in consegna dal personale del Comune fino alle ore 18.00, dove il genitore o suo delegato dovrà provvedere al ritiro dell'alunno. In tal caso verrà richiesto di corrispondere al Comune un rimborso spesa.

Se la situazione sopradescritta dovesse ripetersi più di due volte, il SERVIZIO SARA' SOSPESO e i genitori dovranno impegnarsi a ritirare il proprio figlio alla fermata.

Non è ammessa, inoltre, alcuna occasionale variazione delle fermate di salita o di discesa individuate all'atto dell'iscrizione.

ART.10 – Verifica sulla funzionalità del servizio – reclami

L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza ed efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Ufficio Segreteria del Comune di Candia Lomellina che adotterà le eventuali misure correttive e procederanno a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 60 gg. dalla loro presentazione.

ART.11 – Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e che riguardano l'osservanza del codice della strada, la disciplina della circolazione, la buona regola nella conduzione dei mezzi pubblici, ecc..

La vigenza del presente Regolamento è subordinata all'esecutività della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.